

La previsione, relativa ai soggetti bancari, nello schema di dlgs che attua la direttiva 2008/48

Fiduciarie, antiriciclaggio leggero

Società di gestione statica senza titolare delle operazioni

DI LUCIANO DE ANGELIS

Le società fiduciarie di gestione «statica» saranno escluse dall'obbligo di adempiere le disposizioni antiriciclaggio secondo modalità «ordinarie» e quindi dall'individuare il titolare effettivo delle operazioni loro delegate.

È questa l'importante modifica introdotto nell'art. 26 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 10/6.

Le attuali disposizioni in tema di società fiduciarie. Attualmente, nel d.lgs 231/07, le società fiduciarie cd. «statiche» di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, non rientrano né nel primo comma, né nel secondo comma (lett. b e c), dell'art. 11 e quindi, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legislativo non sono assoggettate ad adeguata verifica semplificata.

In pratica, le società fiduciarie statiche italiane a partire dal 29

Fiduciarie dinamiche (SIM)	Sono abilitate alla gestione dei patrimoni sulla base del Tuf e iscritte alla sezione speciale dell'albo Consob. Rientrano fra le società di cui all'art. 25 del d.lgs 231/07 e quindi non sono tenute alla individuazione del titolare effettivo
Fiduciarie statiche	Sono disciplinate dalla legge n. 1966 del 1939 e svolgono un'attività di gestione fiduciaria di tipo conservativo. Esse non rientrano fra le società assoggettabili ad adeguata verifica semplificata e sono tenute alla individuazione del titolare effettivo

dicembre 2007 (data di entrata in vigore del citato d.lgs 231) dovranno sempre essere identificate quando compiono operazioni o instaurano rapporti con altri destinatari delle disposizioni, in quanto considerate alla stregua di un cliente privato. In relazione a quanto sopra, per le società fiduciarie è stato introdotto l'obbligo di individuare il «beneficial owner», cioè il titolare effettivo degli interessi e beni amministrati dalla fiduciaria solo formalmente ad essa intestati. Tale disposizione ha creato non poco turbamento nel mondo fiduciario, in quanto ha

imposto alle società in commento di «tradire» il mandato di segretezza che nella cultura professionale di quel sistema è la vicenda più rispettata e protetta.

Le disposizioni in via di introduzione. Con la norma in via di introduzione:

1) l'art. 199 del d.lgs 1998 n. 58 viene sostanzialmente riscritto per meglio connotare specifiche società fiduciarie;

2) le fiduciarie statiche di cui al novellato art. 199 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 sarebbero «trasferite» dall'art. 11, comma 2,

lett. a) del d.lgs 231/07 al comma 1 dello stesso articolo.

Qualora tale «transito», a seguito dell'approvazione definitiva del testo venisse confermato, di fatto «alcune società fiduciarie» (di norma di maggiori dimensioni e inserite in gruppi bancari) passerebbero sotto il controllo di Banca d'Italia e non sarebbero più chiamate agli obblighi di adeguata verifica ordinaria dei propri clienti.

In pratica, dette fiduciarie, non sarebbero più chiamate a fornire le generalità del titolare effettivo, in quanto sarebbero equiparate, ai fini antiriciclaggio, a istituti di credito e quindi assoggettate alla adeguata verifica semplificata di cui all'art. 25 del d.lgs 231. Ovviamente, per le altre tipologie di società fiduciarie, che non rientrano in quelle dianzi evidenziate resterebbero in vigore le attuali regole antiriciclaggio.

Le fiduciarie non più obbligate alla identificazione del «beneficial owner». Le società fiduciarie attratte nel comma 1, art. 11, del d.lgs 231/07, sarebbero secondo le nuove disposizioni

quelle «...di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano un capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello previsto dall'art. 2327 del codice civile (240 mila euro ndr), sono iscritte a una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 106 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo».

In questi casi, si legge ancora nell'articolato, ai applicheranno all'istanza di iscrizione le nuove disposizioni di cui all'articolo 107 del d.lgs 385/93, in quanto compatibile. La Banca d'Italia eserciterà, nei confronti di queste società i poteri indicati nell'art. 108 al fine di assicurare il rispetto, da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale, delle disposizioni antiriciclaggio di cui al d.lgs 231/07.